

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA

N° 47 del 4 Maggio 2015

OGGETTO: Avviso di liquidazione dell'Agazia delle Entrate di Potenza per imposta di registro n.2006/014/SC/000010325/002 relativo alla Sentenza Civile n.10325/2006 contenzioso Spera. Costituzione in giudizio in Cassazione per ricorso Agenzia delle Entrate.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. n.32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".

PREMESSO con delibere commissariali: n.22 del 21/02/2012 e n.46 del 10/04/2012 sono stati conferiti alla Rag.^{ra} Tiziana DE BONIS, incarichi per proporre, rispettivamente, impugnazione avverso i seguenti avvisi di accertamento:

- n.2001/002/OR/000001077/0/003, registrato al protocollo consortile con il n.886/2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Potenza per imposta di registro pari a € 44.757,68 oltre spese;
- n.2001/002/OR/000001078/0/007, registrato al protocollo consortile con il n.1956/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Potenza per imposta di registro pari a € 72.287,48 oltre spese.

VISTA la nota del 26/01/2015, acquisita al protocollo consortile al n.327/2015 con la quale la Rag.^{ra} Tiziana DE BONIS ha comunicato, con riferimento ai suddetti avvisi di accertamento quanto segue:

- n.2001/002/OR/000001077/0/003, con sentenza n.716/01/14 notificata il 22/12/2014 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza a favore del Consorzio formulata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e, conseguentemente, ha rideterminato l'imposta dovuta nell'1% oltre sanzioni ed interessi;
- n.2001/002/OR/000001078/0/007, con sentenza n.715/01/14 notificata il 22/12/2014 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza a favore del Consorzio formulata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e, conseguentemente, ha rideterminato l'imposta dovuta nell'1% oltre sanzioni ed interessi;

ATTESO CHE con la suddetta nota la professionista ha evidenziato altresì... "che ci sono buone possibilità di accoglimento in sede di riesame, soprattutto in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva ex artt. 24 e 25 D.P.R. n.601/1973, non adeguatamente valutata in sede di giudizio di prime e seconde cure, precisando che si era in attesa di conoscere il giudizio della Suprema Corte in ordine alla stessa problematica sollevata nel giudizio relativo all'esproprio Spera, a ministero Avv. Domenico Antonio Ferrara";

CONSIDERATO che tra le motivazioni che avevano indotto il Consorzio all'impugnazione degli avvisi di accertamento di cui trattasi, conferendo incarico alla Rag.^{ra} Tiziana DE BONIS, esplicitamente veniva indicato di particolare rilevanza il fatto che il Consorzio per la registrazione degli atti relativi alle acquisizioni di terreni in ambito di procedimenti espropriativi, versa l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 del D.P.R. 29/09/1973 n.601, imposta che per l'anno 2010 ammonta a € 8.534,93, versata con mod. F23 il 29/07/2010";

PRESO ATTO che le sentenze formulate dalla Commissione Tributaria Regionale citate in narrativa, non hanno tenuto conto dell'imposta sostitutiva versata dal Consorzio ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 29/09/1973 n.601, imposta che per l'anno 2010 ammonta a

€ 8.534,93, versata con mod. F23 il 29.07.2010, in luogo dell'imposta di registro così come previsto dall'art.23 del D.P.R. 29/09/1973, n.601;

TENUTO CONTO che l'Avv. Domenico Antonio FERRARA del Foro di Potenza, quale legale di fiducia del Consorzio incaricato con delibera n.50 del 16/04/2012, ha curato la costituzione in giudizio, tutt'ora in corso, avverso il ricorso dell'avvocatura dello Stato di Roma, contro la sentenza favorevole per l'Ente, n.19/3/2011 del 13/01/2011 della Sezione n.3 della Commissione Tributaria Regionale di Potenza relativa all'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Potenza per imposta di registro n.2006/014/SC/000010325/002, relativo alla Sentenza Civile n.10325/2006, similare agli avvisi di accertamento ai sui si tratta;

RITENUTO, pertanto, decidere per il ricorso in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso le sentenze n.ri 715/01/14 e 716/01/14, di cui alla presente narrativa, confermando il mandato di legale di fiducia dell'Ente all'Avv. Domenico Antonio FERRARA del Foro di Potenza, prevedendo un impegno di spesa pari a € 8.000,00 oltre oneri di legge, affinché compia tutto quanto utile necessario per la tutela degli interessi dell'Ente;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dal competente Dirigente consortile nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n.415 del 9/12/2014;

DELIBERA

1. di prendere atto della nota del 26/01/2015, acquisita al protocollo consortile al n.327/2015 con la quale la Rag. Tiziana DE BONIS ha comunicato con riferimento agli avvisi di accertamento di qui in premessa quanto segue:
 - n.2001/002/OR/000001077/0/003, con sentenza n.716/01/14 notificata il 22/12/2014 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza a favore del Consorzio formulata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e, conseguentemente, ha rideterminato l'imposta dovuta nell'1% oltre sanzioni ed interessi;
 - n.2001/002/OR/000001078/0/007 con sentenza n.715/01/14 notificata il 22/12/2014 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza a favore del Consorzio formulata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e, conseguentemente, ha rideterminato l'imposta dovuta nell'1% oltre sanzioni ed interessi;
2. di decidere per il ricorso in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso le sentenze n.ri 715/01/14 e 716/01/14, in narrativa al presente deliberato, confermando il mandato di legale di fiducia dell'Ente all'Avv. Domenico Antonio FERRARA del Foro di Potenza, affinché ponga in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa di € 8.000,00 oltre oneri di legge;

3. di imputare l'importo di cui al punto 2) nel piano economico finanziario dell'esercizio 2015, in corso di approvazione, tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri", nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere dell'Ufficio Legale:

Preso atto della nota del 26/01/2015, acquisita al protocollo consortile al n.327/2015 con la quale la Rag.^{ra} Tiziana DE BONIS ha comunicato, con riferimento agli avvisi di accertamento di cui in premessa, che la Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza a favore del Consorzio formulata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e, conseguentemente, ha rideterminato l'imposta dovuta nell'1% oltre sanzioni ed interessi, evidenziando la sussistenza di buone possibilità di accoglimento in sede di riesame, soprattutto in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva ex artt. 24 e 25 D.P.R. n°601/1973, non adeguatamente valutata in sede di giudizio di prime e seconde cure, precisando di essere in attesa di conoscere il giudizio della Suprema Corte in ordine alla stessa problematica sollevata nel giudizio relativo all'esproprio Spera, a ministero dell'Avv. Domenico Antonio Ferrara", si propone l'adozione di una delibera per proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso le sentenze della CTR di cui sopra, confermando lo stesso difensore di fiducia dell'Ente.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li 04/04/2015

Parere dell'Ufficio Amministrativo:

Vista la spesa prevista dalla presente proposta di delibera pari a € 8.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla sola imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa nel piano economico finanziario dell'esercizio 2015, in corso di approvazione, tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri", nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO

Tito li, 04/04/2015

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto:

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 04/04/2015